

**REGOLAMENTO GENERALE DEL
MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE
PER I PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI
di BMTI S.c.p.A.**

INDICE

PARTE I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Definizioni.....	2

PARTE II - DISCIPLINA GENERALE DELLE NEGOZIAZIONI

Art. 3 - Fonti applicabili ai contratti stipulati nel Mercato Internazionale	4
Art. 4 - Negoziazioni telematiche.....	4
Art. 5 - Prodotti negoziabili.....	4

PARTE III - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Art. 6 - Soggetti iscrivibili al Mercato Internazionale	5
Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione al Mercato Internazionale	5
Art. 8 - Procedure per l'iscrizione al Mercato Internazionale	6
Art. 9 - Permanenza dei requisiti per i soggetti iscritti	7
Art. 10 - Obblighi dei soggetti iscritti.....	7
Art. 11 - Provvedimenti nei confronti dei soggetti iscritti.....	8

PARTE IV - DISCIPLINA DELLE TRANSAZIONI NEL MERCATO INTERNAZIONALE

Art. 12 - Modalità di accesso al Mercato Internazionale.....	9
Art. 13 - Realizzazione delle negoziazioni	9

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Lingua	10
Art. 15 - Diritto applicabile	10
Art. 16 - Banca dati	10
Art. 17 - Variazioni del Regolamento Generale	10
Art. 18 - Risoluzione delle controversie	10
Art. 19 – Comunicazioni	11

PARTE I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del “Mercato Telematico Sperimentale Internazionale per i prodotti agricoli e agroalimentari” gestito da BMTI S.c.p.A..

Art. 2

Definizioni

BMTI S.c.p.A

Società non a scopo di lucro di proprietà del sistema camerale italiano che gestisce ed organizza la Borsa Merci Telematica Italiana: il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici, istituita con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali italiano n. 174 del 6 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Condizioni Generali

Le condizioni generali per la vendita che regolano i contratti conclusi attraverso il Mercato Internazionale (All. A).

Condizioni Specifiche

Le condizioni specifiche per la vendita che regolano i contratti conclusi attraverso il Mercato Internazionale, predisposte per ogni categoria di prodotto negoziato e che integrano le Condizioni Generali (All. Bn).



Contratti a Pronti

I contratti originati dalla Piattaforma Telematica nei quali il venditore deve consegnare la merce in un'unica soluzione, entro un breve termine definito, dal momento della conclusione del contratto.

Contratti Differiti

I contratti originati dalla Piattaforma Telematica nei quali il venditore deve consegnare la merce in più soluzioni e con scadenze definite, come stabilito al momento della conclusione del contratto.

Intermediari

I soggetti così come definiti all'art. 7, commi 2. e 3., del Regolamento Generale.

Mercato Internazionale

Il Mercato Telematico Sperimentale Internazionale per i prodotti agricoli e agroalimentari gestito da BMTI S.c.p.A., a cui possono accedere operatori italiani e operatori di altri Paesi, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento Generale, per negoziare prodotti agricoli e agroalimentari.

Operatori

I soggetti così come definiti all'art. 7, comma 1., del Regolamento Generale.

Piattaforma Telematica

La piattaforma telematica regolamentata di negoziazione del Mercato Internazionale a cui si accede tramite identificativo e password e che origina contratti.

Regolamento Generale

Il presente regolamento.

Soggetti Abilitati all'Intermediazione

I soggetti iscritti all'elenco dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione della Borsa Merci Telematica Italiana, istituita con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali italiano n. 174 del 6 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE II
DISCIPLINA GENERALE DELLE NEGOZIAZIONI

Art. 3

Fonti applicabili ai contratti stipulati nel Mercato Internazionale

1. La disciplina completa del rapporto contrattuale tra i soggetti che effettuano transazioni attraverso il Mercato Internazionale, è quella risultante da:
 - a) le Condizioni Generali del Mercato Internazionale;
 - b) le Condizioni Specifiche del Mercato Internazionale, previste per singola categoria di prodotto;
 - c) il Contratto concluso sul Mercato Internazionale; così come integrato da
 - d) gli ulteriori termini contrattuali specificatamente pattuiti sul Mercato Internazionale, limitatamente alle materie indicate per singola categoria di prodotto nello stesso Mercato Internazionale.In caso di contrasto tra d) e c), limitatamente alle materie indicate per singola categoria di prodotto nel Mercato Internazionale, d) prevale.

Art. 4

Negoziazioni telematiche

1. Le negoziazioni nel Mercato Internazionale si svolgono in via telematica quotidianamente ed in trattazione continua.
2. Le negoziazioni si realizzano secondo due distinte modalità:
 - a) direttamente tra venditori ed acquirenti iscritti al Mercato Internazionale
 - b) tra venditori ed acquirenti iscritti al Mercato Internazionale, per il tramite di Intermediari iscritti al Mercato Internazionale.
3. Nel Mercato Internazionale è consentita la negoziazione di:
 - a) Contratti a Pronti;
 - b) Contratti Differiti.

Art. 5

Prodotti negoziabili

1. Nel Mercato Internazionale possono essere negoziati soltanto i prodotti per i quali siano state predisposte e pubblicate le Condizioni Specifiche e sia stata conseguentemente attivata la relativa sezione nella Piattaforma Telematica.

PARTE III
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Art. 6

Soggetti iscrivibili al Mercato Internazionale

1. Possono essere iscritti al Mercato Internazionale i soggetti in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 7, appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) produttori agricoli;
 - b) commercianti del settore agricolo e agroalimentare;
 - c) trasformatori operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
 - d) utilizzatori dei prodotti agricoli e agroalimentari;
 - e) intermediari nelle transazioni dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione al Mercato Internazionale

1. I soggetti che richiedono l'iscrizione al Mercato Internazionale in qualità di: produttori agricoli, commercianti del settore agricolo e agroalimentare, trasformatori operanti nel settore agricolo e agroalimentare e utilizzatori dei prodotti agricoli e agroalimentari, devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) avere sede nel territorio di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o di uno dei Paesi inclusi nella sperimentazione del Mercato Internazionale;
 - b) essere capaci di obbligarsi in base alle norme del Paese in cui hanno sede legale;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, o altra procedura affine in base alle norme del Paese in cui hanno sede legale;
 - d) essere iscritti nel registro imprese in base alle norme del Paese in cui hanno sede legale;
 - e) non essere segnalati come cattivi pagatori negli eventuali registri esistenti nel Paese in cui hanno sede legale;
 - f) possedere una casella di posta elettronica.
2. I soggetti che richiedono l'iscrizione al Mercato Internazionale in qualità di Intermediari nelle transazioni e hanno la sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono possedere la qualifica di Soggetto Abilitato all'Intermediazione ed essere autorizzati ad operare nella Borsa Merci Telematica Italiana.

3. I soggetti che richiedono l'iscrizione al Mercato Internazionale in qualità di Intermediari nelle transazioni e hanno la sede legale in Paesi extraeuropei, devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere su base continuativa:
- avere sede nel territorio di uno dei Paesi inclusi nella sperimentazione del Mercato Internazionale;
 - essere autorizzati a svolgere la funzione di intermediario di prodotti agricoli e/o agroalimentari nel Paese in cui ha la sede legale;
 - essere capaci di obbligarsi in base alle norme del Paese in cui hanno sede legale;
 - non trovarsi in stato di fallimento, o altra procedura affine, in base alle norme del Paese in cui hanno sede legale;
 - essere iscritti nel registro imprese in base alle norme del Paese in cui hanno sede legale;
 - non essere segnalati come cattivi pagatori negli eventuali registri esistenti nel Paese in cui hanno sede legale;
 - possedere una casella di posta elettronica.
4. BMTI S.c.p.A. si riserva comunque di non ammettere, sospendere o escludere i soggetti iscrivibili o già iscritti, qualora dovesse ravvisare ragioni di incompatibilità del soggetto con i principi a cui BMTI S.c.p.A. si ispira.
5. Gli Intermediari raccolgono e gestiscono gli ordini degli Operatori, svolgendo le seguenti attività:
- ricevere le proposte di acquisto e le proposte di vendita;
 - inserire le suddette proposte sulla Piattaforma Telematica;
 - modificare e/o cancellare le proposte;
 - tenere costantemente informati gli Operatori sullo svolgimento delle contrattazioni telematiche;
 - assistere gli Operatori durante la fase della stipula e dell'esecuzione del contratto.
- E' onere degli Operatori verificare di volta in volta la sussistenza, la tipologia nonché gli eventuali limiti dei poteri di rappresentanza degli Intermediari.

Art. 8

Procedure per l'iscrizione al Mercato Internazionale

- Ai fini dell'iscrizione al Mercato Internazionale i soggetti interessati devono compilare ed inviare telematicamente il Modulo di iscrizione pubblicato sul sito <http://bat.bmti.it/>, nonché fornire i documenti richiesti da BMTI S.c.p.A..
- I soggetti richiedenti, al momento della compilazione del Modulo di iscrizione dichiarano espressamente di avere letto integralmente e pertanto conoscere ed accettare il presente Regolamento Generale, le Condizioni Generali e le Condizioni Specifiche previste per singola categoria di prodotto.



3. Una volta ricevuto il Modulo di iscrizione, BMTI S.c.p.A., può richiedere documenti aggiuntivi, ed entro 30 giorni dal ricevimento di questi ultimi, effettua la verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento Generale ai fini della ammissione alle negoziazioni.
4. Qualora il soggetto richiedente non possenga i requisiti richiesti oppure BMTI S.c.p.A. ravvisi ragioni di incompatibilità del soggetto con i principi a cui la stessa si ispira, BMTI S.c.p.A. respinge la domanda di ammissione alla negoziazione comunicandolo all'interessato.
5. Qualora il soggetto interessato possenga i requisiti richiesti e BMTI S.c.p.A. abbia ritenuto di iscriverlo al Mercato Internazionale, gli invia l'IDENTIFICATIVO e la PASSWORD personali.
6. Il soggetto richiedente, all'atto della compilazione del modulo di iscrizione, prende atto e presta il proprio consenso, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, come la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), il codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero telefonico e di telefax. BMTI S.c.p.A. si impegna a garantire che il trattamento dei dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni operatore. I soggetti prestano il loro consenso ai sensi delle vigenti normative italiane in materia di tutela della privacy.
7. BMTI S.c.p.A. provvede, con cadenza almeno annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento Generale in capo al soggetto iscritto e potrà allo scopo richiedere specifica documentazione.

Art. 9

Permanenza dei requisiti per i soggetti iscritti

1. I soggetti iscritti garantiscono la permanenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento Generale.
2. Al venire meno anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alle negoziazioni previsti nell'art. 7, BMTI S.c.p.A., nei casi in cui ne venga a conoscenza, anche indirettamente, o rilevi altrimenti il verificarsi del fatto, dispone la sospensione dalle negoziazioni nonché l'immediato avvio della procedura prevista all'art. 11 del presente Regolamento per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 10

Obblighi dei soggetti iscritti

1. I soggetti iscritti al Mercato Internazionale devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per l'integrità dei mercati e per la salvaguardia delle persone e dell'ambiente;
 - b) comunicare a BMTI S.c.p.A. ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di iscrizione;



- c) attenersi alle disposizioni del presente Regolamento Generale, nonché dei documenti di carattere tecnico-operativo relativi al Mercato Internazionale;
- d) rispondere con tempestività alle richieste di informazioni o di documenti avanzate da BMTI S.c.p.A.;
- e) tenere segreta la PASSWORD di accesso alla Piattaforma Telematica e comunicare tempestivamente a BMTI S.c.p.A. lo smarrimento e la sottrazione della stessa.

Art. 11

Provvedimenti nei confronti dei soggetti iscritti

1. BMTI S.c.p.A. al fine di controllare il rispetto delle norme regolatrici del Mercato Internazionale e allo scopo di garantirne il corretto e regolare funzionamento può:
 - a) chiedere ai soggetti iscritti ogni informazione o documento utile riguardante l'operatività svolta nel Mercato Internazionale;
 - b) convocare e sentire, anche con strumenti telematici, i rappresentanti dei soggetti iscritti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.
2. Qualora nell'ambito delle proprie attività di verifica, o a seguito di specifica segnalazione scritta del soggetto iscritto, BMTI S.c.p.A. abbia rilevato: la perdita anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione, e/o il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 10, dispone:
 - a) la revoca dell'iscrizione nel caso di specifica richiesta scritta del soggetto iscritto al Mercato Internazionale;
 - b) la sospensione del soggetto iscritto dandone comunicazione allo stesso indicando i motivi della sospensione ed assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In ogni caso le comunicazioni di BMTI S.c.p.A. si intendono ricevute dai soggetti iscritti al Mercato Internazionale, alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno successivo a quello di invio all'indirizzo e-mail comunicato a BMTI S.c.p.A..
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, o qualora le eventuali controdeduzioni del soggetto iscritto non venissero accolte, BMTI S.c.p.A. adotterà nel rispetto del principio di parità di trattamento, tenuto conto della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva, uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione dell'accesso al Mercato Internazionale e ai suoi servizi;
 - c) esclusione del soggetto dal Mercato Internazionale.
4. Le decisioni assunte da BMTI S.c.p.A. verranno comunicate all'interessato.

PARTE IV

DISCIPLINA DELLE TRANSAZIONI NEL MERCATO INTERNAZIONALE

Art. 12

Modalità di accesso al Mercato Internazionale

1. Il soggetto iscritto al Mercato Internazionale può accedere alle negoziazioni dal sito <http://bat.bmti.it/> utilizzando l'Identificativo e la Password personali ricevute da BMTI S.c.p.A.. Qualunque negoziazione effettuata successivamente ad ogni connessione verrà imputata al titolare di tali Identificativo e Password.

Art. 13

Realizzazione delle negoziazioni

1. Il soggetto iscritto al Mercato Internazionale, ha la possibilità di inserire sia proposte di vendita che proposte di acquisto, compilando le sezioni appositamente previste nella Piattaforma Telematica per ciascuna categoria di prodotto.
2. La parte proponente la negoziazione compilerà le sezioni della Piattaforma Telematica secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Specifiche predisposte per ciascuna categoria di prodotto.
3. Qualora la negoziazione avvenga per il tramite di un Intermediario iscritto al Mercato Internazionale, lo stesso dovrà inserire nella relativa sezione della Piattaforma Telematica anche l'Identificativo del soggetto per conto del quale sta effettuando la negoziazione. L'Intermediario può operare anche per conto proprio qualora ne abbia i requisiti.
4. Il sistema telematico di negoziazione è strutturato per concludere contratti tra acquirenti e venditori attraverso un meccanismo ad asta "uno a molti".
5. Durante la fase negoziale, le parti possono intervenire sul prezzo delle proprie proposte in termini migliorativi, ferma restando la possibilità di revocare la propria proposta in qualsiasi momento precedente l'accettazione.
6. La Piattaforma Telematica origina automaticamente un contratto quando una proposta di acquisto e una proposta di vendita sono compatibili in termini di prezzo e di quantità e pertanto vi è identità tra proposta e accettazione.
7. Il contratto è consultabile e scaricabile dalla sezione "miei contratti" del Mercato Internazionale ed acquista efficacia trascorse 24 ore dalla conclusione, salvo che una delle parti entro tale termine, abbia manifestato la volontà di non volerlo eseguire. La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata all'altra parte e a BMTI S.c.p.A. mediante comunicazione scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax, purché prevedano la conferma di lettura.

8. Qualora le parti, successivamente alla stipula del contratto, convengano un prezzo e/o una quantità diversi da quelli concordati sul Mercato Internazionale, le stesse devono darne comunicazione a BMTI S.c.p.A. mediante comunicazione scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax, purché prevedano la conferma di lettura.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Lingua

1. La versione redatta in lingua italiana del presente Regolamento Generale è quella prevalente ai fini della sua interpretazione.

Art. 15

Diritto applicabile

1. Il presente Regolamento, le altre disposizioni inerenti il funzionamento del Mercato Internazionale o dei servizi ad esso connessi, come anche i rapporti tra i soggetti iscritti al Mercato Internazionale e BMTI S.c.p.A., sono regolati dal diritto italiano.

Art. 16

Banca dati

1. La banca dati del Mercato Internazionale è gestita da BMTI S.c.p.A. nel rispetto delle normative italiane in materia di privacy.

Art. 17

Variazioni del Regolamento Generale

1. Le modifiche o le integrazioni al presente Regolamento sono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet <http://bat.bmti.it/> e si intendono conosciute dalle parti a partire dal momento di tale pubblicazione.

Art. 18

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soggetti iscritti al Mercato Internazionale e BMTI S.c.p.A., sarà devoluta in Arbitrato. L'arbitrato sarà effettuato presso la Camera Arbitrale di Milano secondo il Regolamento della stessa, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.



Art. 19

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni che devono essere notificate a BMTI S.c.p.A. ai sensi del presente Regolamento Generale, devono essere inviate con comunicazione scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax, purché prevedano la conferma del ricevimento a:

BMTI S.c.p.A.
Via Parigi, 11 – 00185 Roma (Italia)
e-mail info@bmti.it
fax: +39 06 44117349

*Il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia nell'ambito del POR FESR 2007-2013
(in applicazione del Reg. CE 1083/2006 art. 69 e del Reg. CE 1828/2006)*

Il presente documento non può essere riprodotto, salvo autorizzazione espressa di BMTI S.c.p.A.